

**EPREUVES D'ADMISSION
EN QUATRIÈME ANNEE
Juriste linguiste (JL)**

TRADUCTION JURIDIQUE : ITALIEN vers FRANCAIS

Durée de l'épreuve : 2h00

Document autorisé : dictionnaires unilingues

Source :

Corte Suprema di Cassazione

<http://www.itagiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=/20170504/snpn@s60@a2017@n21648@tS.clean.pdf>

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Guarino Rosario, n. Napoli il 26/6/1983

avverso l'ordinanza del 20/12/2016 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente il difensore, avv. Stefania Steri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'appello proposto da Rosario Guarino avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Rosario Guarino è stato condannato alla pena di anni undici di reclusione per i reati di cui 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21648 Anno 2017 Presidente: CONTI GIOVANNI Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 30/03/2017 Corte di

Cassazione - copia non ufficiale agli artt. 416-bis cod. pen. e 74, d.P.R. 309/1990 per la sua militanza nei clan camorristici Di Lauro e Amato-Pagano, anche nella loro articolazione territoriale intesa alle attività di cessione di sostanze stupefacenti nelle piazze di spaccio controllate dal gruppo nella zona Vanella Grassi.

2. Il Tribunale ha ritenuto che le circostanze allegare e, in particolare, l'attività di collaborazione con la giustizia intrapresa dal Guarino nelle more della trattazione del giudizio di appello - e che gli ha consentito di beneficiare in altri procedimenti della circostanza di cui all'art. 8 legge n. 203/1991 - non implica, quasi in applicazione di un automatismo, l'accoglimento dell'istanza di sostituzione della misura di massimo rigore con gli arresti domiciliari dovendo il giudice che procede valutare l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e ritenere quantomeno scemate le esigenze cautelari, con risultati rivelatisi negativi.

(...)